Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 26 in data 19.06.2012

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI BIELLA

CITTA' DI COSSATO

Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Cossato, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cossato, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Aliquota

1. Per l'anno 2012 l'aliquota è stabilita nella misura di 0,8 punti percentuali.

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel limite stabilito dalle leggi vigenti, ma in assenza di provvedimento entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno ai sensi dell'art. 1 co. 169 della L. 296/2006.

3. La variazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002.

Art. 5
Modalità di versamento

1. Il versamento dell’addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità previste dal D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 6
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il 1° gennaio 2008.